SENTENZA Cassazione penale sez. I - 26/06/2025, n. 23927

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

So.Am. (Omissis) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 06/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

sentite le conclusioni del PG Francesca Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso

letta la memoria del difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 5 giugno 2025, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Nuoro il 3 giugno 2025 nei confronti di So.Am. presso il CPR di Macomer, per il periodo strettamente necessario all'esame della domanda di protezione internazionale e, comunque, per giorni sessanta.

La Corte di appello, sulla premessa che il cittadino straniero è trattenuto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 presso il suddetto CPR e che il provvedimento è stato convalidato dal Giudice di pace di Oristano il 30 maggio 2025, considerata la natura strumentale della domanda di protezione

internazionale presentata dal suddetto So.Am. in data 3 giugno 2025 e ritenuto sussistente il pericolo di fuga, alla luce del disposto dell'art. 6, comma 3, legge n. 142 del 2015, ha convalidato il provvedimento amministrativo di trattenimento.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione So.Am., per mezzo del proprio difensore, articolando un motivo con il quale eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, in relazione agli artt. 3,32, e 111 Cost. e 117 Cost. in relazione agli artt. 3 e 14 CEDU.

Il ricorrente lamenta la mancata acquisizione di documentazione attestante le problematiche di salute segnalate sin dall'udienza di convalida del trattenimento e per le quali aveva avanzato istanza di acquisizione presso il CPR.

Proprio tale mancata acquisizione avrebbe determinato un primo profilo di criticità della decisione adottata dalla Corte di appello, a ragione della violazione del diritto di difesa in quanto la proposizione della domanda di protezione è stata determinata da ragioni connesse alla precarietà delle predette condizioni di salute e dalla inaffidabilità del sistema sanitario algerino.

A ciò aggiunge che la domanda di protezione, ingiustificatamente ritenuta strumentale dalla Corte di appello, è stata presentata nel momento in cui è stata acquisita la consapevolezza di potere ottenere, in territorio italiano, le cure che sarebbero, di fatto, impedite o difficoltose in Algeria.

La Corte ha, invece, omesso di considerare tale aspetto, così come non ha valutato l'impossibilità, per il ricorrente, di comprendere pienamente il contenuto degli avvisi rivoltigli al momento della compilazione del foglio notizie, ossia quando, inizialmente, appena giunto in Italia, non ha inteso proporre domanda di protezione internazionale.

La decisione impugnata sarebbe viziata anche nella parte in cui ha escluso l'applicabilità di misure alternative, stante il possesso, da parte di So.Am. del permesso di soggiorno.

3. Il difensore ha depositato memoria.

All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In fatto, va compiuta la precisazione che segue.

2.1. Si verte in materia di soggetto che è stato trattenuto presso un CPR in quanto la sua domanda di protezione internazionale è stata giudicata pretestuosa o strumentale ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 142 del 2015.

Raggiunto dal decreto di trattenimento del 28 maggio 2025 del Questore di Nuoro, convalidato dal Giudice di pace di Oristano in data 30 maggio 2025, ha presentato domanda di protezione internazionale il 3 giugno 2025 presso il CPR di Macomer.

In conseguenza, è stato disposto il trattenimento oggetto di convalida della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.

2.2. Per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 5 bis, D.Lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida è consentito solo per violazione di legge.

La prima delle disposizioni citate stabilisce che contro i provvedimenti di convalida o di proroga del trattenimento della persona straniera richiedente protezione internazionale "è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (nella parte non oggetto dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2025), contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri "è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura".

Va, altresì, ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasi violazione di legge, sia nazionale, sia unionale o pattizia, posto che la garanzia di cui all'art. 111, comma 7 Cost. non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa che regola la limitazione della libertà personale, dovendosi pertanto interpretare il richiamo alle sole lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. in chiave costituzionalmente orientata come sola esclusione dell'illogicità della motivazione (lett. e) e alla mancata assunzione di una prova decisiva in ambito dibattimentale (lett. d), vizio estraneo al giudizio di convalida.

In tal senso, peraltro, la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025 secondo cui fra i vizi deducibili, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. "va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento... intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito..."" (Cass., n. 2967 del 2025; in senso conforme Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data)".

In particolare, con la prima delle sentenze pronunciate da questa Corte è stato enunciato il principio di diritto, qui ribadito, secondo cui "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

In quella sede si è fatto ampio riferimento ai precedenti in tema di misure di prevenzione, ove pure i vizi deducibili in sede di legittimità sono limitati alla violazione di legge (fra le molte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Si tratta di principio che risale all'affermazione più risalente ma ancora attuale secondo la quale "qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale si denunciava la sostanziale inesistenza della motivazione di un'ordinanza di liquidazione del compenso a difensore

di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti)" (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).

3. La strumentalità della domanda di protezione internazionale è stata ritenuta, nel caso di specie, alla luce della circostanza che lo straniero, pur informato della possibilità di avanzare la relativa richiesta, ha dichiarato, percome risulta dal foglio notizie, di non voler richiedere la protezione internazionale e solo dopo la convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 ha presentato domanda.

Nelle informazioni rese il 27 maggio 2025 ha dichiarato di voler andare in Francia.

Per quanto riguarda quanto più specificamente eccepito in ricorso, risulta che, sin dalla parte narrativa del provvedimento impugnato, la Corte di appello ha evidenziato come So.Am., all'atto del suo ingresso presso il CPR, è risultato godere di buona salute e non è emersa la presenza di patologie incompatibili con la permanenza nel Centro.

Ciò sulla base della visita medica eseguita dai medici dell'ATS di Cagliari.

In particolare, è stata esclusa la presenza di "malattie infettive o contagiose o pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possono ricevere cure adeguate in comunità ristrette".

Sul punto non sono state eccepite carenze diagnostiche o la presenza di circostanze di fatto sottoposte alla cognizione della Corte di appello che sarebbero state pretermesse dal giudicante.

Il ricorrente, infatti, si è limitato ad eccepire l'erroneità della decisione dei giudici di merito in termini meramente oppositivi evidenziando, da un lato, l'inopportunità che le cure vengano eseguite in territorio algerino e, dall'altro, la circostanza che proprio tale indicazione non sia stata presa in esame dalla Corte di appello per escludere la pretestuosità e la strumentalità della domanda di protezione.

Si tratta di profili che, tuttavia, attengono al giudizio compiuto dai giudici di merito e, dunque, alla motivazione del provvedimento impugnato e non alla violazione di legge nei termini sopra descritti.

4. Alla luce di tale percorso motivazionale, deve ritenersi che la Corte di appello non sia incorsa in alcuna radicale carenza motivazionale al punto da avere adottato uno schema giustificativo apparente.

I temi posti dal ricorrente non sono stati elusi, trascurati o trattati con argomentazioni apodittiche.

I rilievi sono stati presi in considerazione e, a fronte di allegazioni generiche, è stata fornita una risposta completa.

Né, al fine di segnalare specifiche e radicali carenze motivazionali, si rivelano proficue le censure sollevate in ricorso, trattandosi dì rilievi che attengono a profili di carattere generico con l'indicazione di fonti normative di natura sovranazionale, senza la specifica illustrazione delle ragioni per le quali, nel caso concreto, dovrebbero ritenersi configurabili le dedotte violazioni di legge.

Pur disponendo l'art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 142 del 2015 che "non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, sono incompatibili con il trattenimento" e che "nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari", nel caso di specie, viene allegata, in

termini imprecisati, la necessità di un trattamento sanitario e l'impossibilità che lo stesso venga assicurato in Algeria.

Parimenti generiche si rivelano le allegazioni (comprese quelle di cui alla memoria difensiva) circa l'impossibilità di comprendere il contenuto degli avvisi rivolti allo straniero.

A tale proposito, si segnala come risulti dagli atti la redazione del questionario anche in lingua araba, idioma che il ricorrente ha dichiarato di comprendere davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Peraltro, risulta che il ricorrente, nelle informazioni rese il 27 maggio 2025, ha dichiarato di volere andare in Francia, così indicando una circostanza precisa presa in considerazione nel provvedimento impugnato al fine di affermare la pretestuosità della successiva domanda di protezione internazionale.

E ciò senza dire della esplicita dichiarazione di non volere richiedere la protezione internazionale.

Si tratta, in ogni caso, di profilo che attiene alla motivazione del provvedimento e che non può formare oggetto di sindacato, stante i (sopra richiamati) limiti ai motivi per i quali è proponibile il ricorso per cassazione.

5. Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2025.